

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 372

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 giugno 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 227/11

Roma 10.6.2011

C. Principe,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011.

Si trasmette, inoltre, un testo che l'Amministrazione proponente ha predisposto sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

C. Principe
[Signature]

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento in esame, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad attuare la legge di riforma dell'università (legge 30 dicembre 2010, n. 240), nella parte in cui istituisce l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari.

In particolare, secondo l'impostazione seguita dal legislatore, l'abilitazione scientifica costituisce un requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, di diretta competenza degli atenei.

Il regolamento si compone di 9 articoli. L'art. 1 contiene le definizioni maggiormente rilevanti.

L'art. 2, dedicato all'oggetto del regolamento, precisa che lo stesso riguarda le procedure per il conseguimento dell'abilitazione, definita come la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

L'art. 3 disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione. In particolare, si prevede che le stesse siano indette con decreto del competente Direttore Generale, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, nel mese di ottobre. Allo stesso decreto, che conterrà il termine e le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati, sarà data ampia diffusione, sia a livello nazionale che internazionale. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche saranno presentate al Ministero per via telematica con procedura validata da apposito Comitato.

L'articolo precisa che la durata dell'abilitazione è di quattro anni, mentre si prevede che il mancato conseguimento della stessa preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore.

L'art. 4 è dedicato alla definizione dei criteri di valutazione che saranno adottati dalle commissioni nazionali per la valutazione dei candidati nelle diverse procedure di abilitazione. La disciplina di dettaglio degli stessi criteri viene rimessa, come previsto dalla legge di riforma (art. 16, comma 3, lett. a) e b)), ad un apposito decreto del Ministro di natura non regolamentare, il quale potrà altresì prevedere un numero massimo, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, e comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni scientifiche da presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione.

Il medesimo articolo prevede una verifica quinquennale dell'adeguatezza e della congruità dei criteri in parola, sulla base dei pareri espressi dal CUN e dall'ANVUR. Con apposito decreto si



provvederà all'eventuale revisione degli stessi, anche in considerazione della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'art. 5, comma 5, della legge di riforma.

L'art. 5 disciplina le sedi delle procedure di abilitazione, prevedendo che le stesse si svolgano presso università individuate mediante sorteggio nell'ambito di una lista di sedi universitarie ritenute idonee. La lista è formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. L'elenco delle sedi prescelte è inserito nel decreto di indizione delle procedure di abilitazione.

Le stesse università inserite provvederanno ad assicurare le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento.

Inoltre, l'art. 5 dispone, coerentemente con quanto previsto dalla legge (art. 16, comma 3, lett. o)), che gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione, precisando che di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università.

Gli artt. 6 e 7 sono dedicati alla formazione delle commissioni, il cui procedimento è avviato con apposito decreto direttoriale, ogni due anni, nel mese di maggio. Le commissioni infatti avranno una durata biennale.

Il sistema creato dal legislatore prevede che, dei cinque membri, quattro siano estratti a sorte nell'ambito di una lista curata dal Ministero, sulla base delle domande presentate da professori ordinari delle università italiane, mentre il quinto sia sorteggiato all'interno di una lista, predisposta dall'ANVUR e composta da almeno quattro studiosi od esperti, di livello pari a quello degli aspiranti commissari nazionali, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia.

L'art. 6 disciplina nel dettaglio le modalità di presentazione delle candidature da parte degli aspiranti commissari "nazionali". In particolare, gli stessi dovranno attestare il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegare il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. I criteri e i parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari e le modalità di accertamento della stessa sono definite con lo stesso decreto ministeriale che fisserà i criteri di valutazione dei candidati.

In ogni caso si richiede che i commissari rispettino criteri e parametri di qualificazione coerenti con quelli richiesti, dal medesimo decreto ministeriale, per i candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Per l'ipotesi in cui il numero degli aspiranti commissari risultasse inferiore ad otto, si prevede l'integrazione della lista mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale. Ciò al fine di rendere comunque effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature dei professori dovessero essere esigue.

Come richiesto dalla legge di riforma (lett. i) del comma 3 dell'art. 16), la formazione della lista degli aspiranti commissari, approvata con apposito decreto direttoriale, assicura la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.

Per quanto riguarda il commissario in servizio all'estero, che, come detto, è sorteggiato all'interno di una lista predisposta dall'ANVUR, l'art. 6 precisa che sarà quest'ultima Agenzia a



dover far rispettare le condizioni di incompatibilità (i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale), le tabelle di corrispondenza definite a livello ministeriale, sentito il CUN, nonché il rispetto dei criteri di qualificazione scientifica.

L'articolo 6, inoltre, prevede alcune disposizioni riguardanti tutti i commissari. Anzitutto, fermo restando il divieto di partecipazione di più commissari in servizio nella medesima università (lett. g) del comma 3 dell'art. 16 della legge di riforma), si dispone che, per motivate esigenze connesse alla formazione della commissione sia possibile procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso il medesimo ateneo. Ciò al fine di consentire comunque la formazione delle commissioni.

Vengono poi ribadite le già accennate condizioni di incompatibilità, per le quali i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.

Ancora, i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere esentati dalla ordinaria attività didattica, dovendo tuttavia garantire lo svolgimento delle sessioni di esame.

La commissione è nominata con decreto del competente Direttore generale, nel mese di settembre, e, come accennato, resta in carica due anni.

Le eventuali dimissioni da membro della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate ed hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore Generale.

L'art. 7, invece, è dedicato, specificatamente, alle operazioni di sorteggio, che avviene tramite procedure informatizzate preventivamente validate da un apposito Comitato tecnico composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro. In proposito, si segnala che la disposizione maggiormente significativa è quella prevista dal comma 2, con la quale si intende assicurare il rispetto del vincolo legislativo ripreso dall'art. 6, comma 9, del regolamento (presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari).

A tale scopo, infatti, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.

Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari sia inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista.

Nell'ipotesi in cui invece il numero dei settori scientifico-disciplinari sia superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.

L'articolo in questione, inoltre, disciplina l'istituto dell'opzione per l'ipotesi in cui un medesimo soggetto sia sorteggiato in più commissioni, quello della sostituzione, mediante nuovo sorteggio, dei commissari che per qualsiasi motivo decadano dall'incarico (prevedendo comunque la salvezza degli atti compiuti prima della sostituzione) e quello della ricasazione dei commissari, adattando alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

Infine, il comma 8 dell'art. 7 prevede che, nell'ipotesi in cui un commissario cessi dal servizio durante lo svolgimento dell'incarico, sia dichiarato decaduto con decreto del competente Direttore Generale. In tal caso, dunque, si procederà ad applicare la disciplina sulla sostituzione dei commissari.



L'art. 8 è dedicato ai lavori di ciascuna commissione, prevedendo che, una volta insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegga tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definirà altresì le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni devono essere comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione.

Espletati tali adempimenti ciascuna commissione accede per via telematica, mediante appositi codici di accesso forniti a ciascun commissario dal Ministero, alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati dai candidati.

Nel corso dei suoi lavori ciascuna commissione può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 16, comma 3, lettera i), della legge, di avvalersi di pareri scritti *pro veritate* da parte di esperti revisori in possesso dei medesimi requisiti prescritti per gli aspiranti commissari.

Ciascuna commissione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti, attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri definiti con il decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.

Si prevede, specificatamente, che la commissione debba avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e che delle singole riunioni siano redatti i verbali contenenti tutti gli atti e, in particolare, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.

Le commissioni sono comunque tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati.

In conclusione, l'art. 8 consente che i giudizi individuali espressi dal commissario in servizio all'estero ed i menzionati pareri *pro veritate* possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.

L'ultimo articolo del regolamento, l'art. 9, prevede alcune disposizioni transitorie, particolarmente importanti per la prima applicazione del testo normativo. Anzitutto, si prevedono termini diversi, da quelli disciplinati per l'applicazione "a regime" del regolamento, per l'avvio delle procedure di formazione delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione, al fine di assicurare l'applicazione del decreto già a partire dall'anno in corso. Nella stessa ottica è altresì prevista una deroga ai requisiti per la candidatura a componente delle commissioni, consentendo la stessa anche in assenza della positiva valutazione di cui all'art. 16, comma 3, lett. h), la cui implementazione potrebbe non essere conclusa in tempo utile per la prima applicazione del regolamento.

Un'altra disposizione transitoria, già prevista nella legge di riforma, riguarda la designazione dei componenti in servizio all'estero individuati dall'ANVUR. Per l'ipotesi in cui la detta Agenzia non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista nell'ambito della quale si procede al sorteggio del quinto membro di ciascuna commissione, si dispone l'applicazione delle modalità di individuazione dei commissari "nazionali" anche per la scelta di quest'ultimo. Anche in tal caso, peraltro, sono previste norme che assicurino il rispetto del vincolo legislativo relativo alla presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.



Infine, per completezza, si ribadisce l'abrogazione, già prevista dalla legge di riforma, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.



ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Obiettivo primario è quello di adeguare, con le nuove disposizioni previste dall'intervento regolatorio le procedure di selezione previste dalla normativa vigente; in particolare occorre dare attuazione all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di riforma dell'università, nella parte in cui istituisce l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia di professore universitario. In particolare, secondo l'impostazione seguita dal legislatore, l'abilitazione scientifica costituisce un requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge di riforma, di diretta competenza degli atenei..

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 recante: *"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo"*; dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 recante: *"Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"*; dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 recante: *"Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230"*; dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 recante: *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"*. Ma più in particolare, il presente intervento regolatorio si inserisce nella scia della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e, in particolare, dell'articolo 16, comma 2, ai sensi del quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in conformità ai criteri di cui al comma 3 dello stesso articolo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento nel disciplinare la nuova procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, comporta l'abrogazione delle norme contenute nel decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, che allo stato disciplina il reclutamento dei professori universitari.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel regolamento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.



Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 16) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.
- 17) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 18) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.
- 19) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**
Il provvedimento dispone l'abrogazione espressa del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, recante "Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
- 20) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Le norme dell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.
- 21) **Verifica delle presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.



22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme dell'intervento comportano atti attuativi di natura secondaria, di natura non regolamentare.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Referente ATN

Renato Corosu
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Ufficio Legislativo
Settore attività del Governo
Tel 06.5849.2961/3329
Fax 06.5849.3958
renato.corosu@istruzione.it



ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 recante: "*Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*"; dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 recante: "*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*"; dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 recante: "*Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230*"; dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 recante: "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*". Ma più in particolare, il presente intervento regolatorio si inserisce nella scia della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e, in particolare, dell'articolo 16, comma 2, ai sensi del quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in conformità ai criteri di cui al comma 3 dello stesso articolo.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

La normativa attualmente vigente non richiede il possesso di specifica abilitazione scientifica nazionale da parte degli aspiranti per l'accesso ai procedimenti di chiamata relativi la prima e la seconda fascia di professore universitario; tale circostanza non garantisce appieno il possesso di uno dei requisiti fondamentali per l'accesso ai ruoli dei professori universitari e, più in generale, non garantisce l'elevato grado di preparazione ovvero di competenza necessario a svolgere il compito eventualmente affidato.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Occorre dare attuazione all'articolo 16, comma 2, della cennata legge 30 dicembre 2010, n. 240 di riforma dell'università, nella parte in cui istituisce l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia di professore universitario. In particolare, secondo l'impostazione seguita dal legislatore, l'abilitazione scientifica costituisce un requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge di riforma, di diretta competenza degli atenei.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Obiettivo primario è quello non solo di adeguare, con le nuove disposizioni previste dall'intervento regolatorio, le procedure di selezione previste dalla normativa vigente,



ma soprattutto di raggiungere un criterio di selezione altamente qualificato teso a garantire un elevato grado di preparazione ovvero di competenza dei professori universitari che sia, altresì, in linea con i parametri e gli standard europei. L'indicatore sarà il riscontro obiettivo della valutazione del grado di preparazione - della "qualità" - degli aspiranti.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari pubblici sono le Università e gli Istituti universitari, nonché le Amministrazioni interessate. Destinatari privati dell'intervento sono i professori associati che alla data del 31 dicembre 2010 risultano essere 16.924 unità e i ricercatori che alla medesima data risultano essere 24.932 unità (*Fonte MIUR - dato al 31.12.2010*).

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

L'Amministrazione nell'elaborazione dell'intervento regolatorio ha tenuto conto, ed ha fatto proprie, le osservazioni ed i pareri espressi dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane, di seguito CRUI, e dal Consiglio universitario italiano, di seguito CUN, nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge di riforma dell'università, divenuto poi legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare la CRUI e il CUN hanno affrontato più volte la materia concernente l'abilitazione scientifica nazionale, approvando mozioni e documenti. Sull'abilitazione scientifica nazionale, la CRUI si è espressa nel documento approvato il 25 febbraio 2010 e nella mozione del 27 maggio 2010. Il CUN si è espresso nel parere del 14 gennaio 2010. Sui contenuti dell'intervento verranno acquisiti il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, della VII° Commissione Istruzione del Senato della Repubblica e della VII° Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare la circostanza che attualmente non appare garantita appieno la professionalità, sotto il profilo di una adeguata abilitazione scientifica, dei docenti aspiranti.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Nell'ambito della stessa Amministrazione non sono emerse opzioni alternative nel merito e in sede di consultazione l'Amministrazione ha tenuto conto delle osservazioni espresse sia dalla CRUI che dal CUN.



SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'Amministrazione attraverso i propri competenti Uffici, con metodo statistico ha valutato che l'intervento regolatorio raggiunge l'obiettivo di salvaguardare l'efficienza e l'efficacia e al contempo la riduzione della spesa.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento in esame. Derivano vantaggi dall'adozione dell'intervento poiché viene garantita appieno la professionalità, sotto il profilo di una adeguata abilitazione scientifica, dei docenti aspiranti.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche, tenuto conto che in sede di consultazione non sono emerse soluzioni diverse da quella prescelta dall'Amministrazione stessa.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il provvedimento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Sono, altresì, soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento la CRUI per quanto attiene le sedi delle procedure, il CUN e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri della valutazione dei candidati e quest'ultima anche per quanto attiene alla nomina di uno dei commissari che formano la Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professori universitario di prima e di seconda fascia e per la verifica della coerenza del curriculum degli aspiranti commissari.



B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche nel sito WEB del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura il controllo sistematico dell'intervento regolatorio attraverso un monitoraggio periodico; in particolare si procederà alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di valutazione dei candidati attraverso i suggerimenti ed i pareri sia del CUN sia dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "*Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni. Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.

Referente AIR

Renato Corosu

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/2728

Fax 06.5849.3958

renato.corosu@istruzione.it



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, che è requisito per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, secondo i criteri indicati dall'articolo 16, comma 3 della legge 30 dicembre 2010.

Il conseguimento dell'abilitazione, come indicato dal comma 4 del medesimo articolo 16 della legge, non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università. La chiamata dei professori universitari avviene esclusivamente nelle forme previste dalla legge e si colloca nel quadro della programmazione e dei vincoli di ordine finanziario previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, non si procede alla quantificazione dei soggetti potenzialmente destinatari delle disposizioni, atteso che il dato è irrilevante ai fini della valutazione degli effetti finanziari del provvedimento.

Il decreto si compone di 9 articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente le definizioni e l'oggetto del regolamento.

L'articolo 3 reca disposizioni sui tempi e sulle modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, nonché sulla durata dell'abilitazione e sulla preclusione alla partecipazione a procedure indette nel biennio successivo in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione. Il comma 5, che disciplina le modalità di presentazione delle domande prevede che la procedura informatizzata sia validata dal comitato tecnico previsto dall'art. 7, comma 6, per la validazione delle procedure preordinate al sorteggio dei commissari, il quale è composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al funzionamento del predetto comitato il Ministero provvede nell'ambito delle risorse già esistenti, come già avviene per quello attualmente operante, preposto alla validazione delle procedure informatizzate relative alla formazione delle commissioni per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, prevista dal decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1 del 2009.

L'articolo 4 prevede la definizione con decreto del Ministro dei criteri per la valutazione dei candidati, anche in relazione al numero delle pubblicazioni da presentare, con verifica periodica ed eventuale adeguamento dei criteri stessi. La norma è meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche per quanto concerne la determinazione del numero delle pubblicazioni, essendo le stesse presentate per via telematica, come indicato nel citato comma 5, sono da escludere effetti in ordine all'impiego di risorse umane e strumentali per il ricevimento e l'archiviazione del materiale.

L'articolo 5 reca disposizioni sulla individuazione delle università presso le quali si svolgono le procedure di abilitazione, le quali devono assicurare le strutture e il supporto di segreteria, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sulle quali gravano tutti gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, alla stregua di quanto avviene attualmente per le procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. La clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 2 è assicurata, da un lato, dal preventivo riconoscimento dell'idoneità delle strutture e, dall'altro, dalla compensazione indicata dal comma 4, che prevede la considerazione degli oneri sostenuti dall'università ospitante in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.



Come evidenziato in sede di relazione tecnica al disegno di legge, considerato che le procedure annue da attivare possono ipotizzarsi, per effetto delle riduzioni dei settori scientifico-disciplinari, da circa 370 a circa 190 (35 per cento in meno delle attuali) e che sono previsti almeno 5 componenti per la commissione nazionale (con un numero medio di 5 sedute di un giorno ciascuna e con un trattamento di missione di 700 euro in totale per soggetto), si prevede un costo annuo di circa 17.000.000 di euro a fronte di quello sostenuto per le attuali procedure, pari a circa 25.000.000 di euro.

L'articolo 6 disciplina le modalità di formazione di un'unica commissione per ciascun settore concorsuale, con un mandato di due anni, preposta all'espletamento delle procedure di abilitazione. La commissione è composta di cinque membri, quattro dei quali sorteggiati nell'ambito di una lista di professori ordinari di università italiane del settore concorsuale di riferimento, che si sono candidati, e uno sorteggiato nell'ambito di un'apposita lista predisposta dall'ANVUR di studiosi ed esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari in servizio presso un Paese dell'OCSE diverso dall'Italia. Il funzionamento di tale commissione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto la legge (art. 16, c. 3, lett. f) non prevede la corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità, ad eccezione di un compenso ai commissari in servizio all'estero (lettera g) da determinare con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo onere, come tutti gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, sarà a carico delle università dove si svolge la procedura, e di esso si terrà conto in sede di ripartizione del "Fondo per il funzionamento ordinario", ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera o) della legge delega. Pertanto la previsione non comporterà oneri aggiuntivi. Peraltro, in sede di adozione del decreto per la determinazione del compenso, si potrà più compiutamente dare dimostrazione della compatibilità finanziaria dello stesso con gli stanziamenti disponibili nei bilanci delle Università.

Il comma 11 prevede la possibilità per i commissari in servizio presso atenei italiani di essere esentati dalla ordinaria attività didattica, dovendo tuttavia garantire lo svolgimento delle sessioni di esame. La legge prevede che ciò avvenga nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza. L'esonero parziale dall'attività didattica ordinaria avviene solo a richiesta dell'interessato ed è riferito ad un solo docente per ateneo, salvo l'eccezione prevista al comma 8, e per macro-settore concorsuale, pertanto l'impatto stimato sulla didattica dei singoli Atenei è pressoché nullo. Si evidenzia inoltre che esistono già disposizioni che permettono il parziale esonero dell'attività didattica per i soggetti che ricoprono cariche accademiche o che fanno parte del CUN.

L'articolo 7 disciplina le operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni prevedendo esclusivamente procedure informatizzate validate dall'apposito comitato tecnico sopra menzionato (sub. C. 5 dell'art. 3), costituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 disciplina i lavori delle commissioni richiamando la facoltà per i commissari, prevista dall'articolo 16, comma 3, lettera i) della legge, di acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori, che possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano. La norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una facoltà che il commissario può esercitare nell'ambito dell'esercizio del suo mandato, per il quale non è previsto alcuna forma di compenso o emolumento.



L'articolo 9 detta disposizioni transitorie e finali allo scopo di assicurare lo svolgimento delle procedure di abilitazione in attesa che l'ANVUR provveda a redigere, per ciascun settore concorsuale, l'apposita lista finalizzata al sorteggio di un commissario "straniero" per ogni commissione; nonché a stabilire i criteri oggettivi di verifica dell'attività di ricerca dei docenti ai fini della partecipazione alle commissioni di abilitazione e di progressione di carriera, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca (art. 6, commi 7 e 8 della legge).

In conclusione il regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alle disposizioni di legge da cui discende.



La presente relazione tecnica è firmata in data 25/1/2011
in esecuzione dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito

POSITIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'o

25 GEN. 2011



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L'ACCESSO AL
RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI, A NORMA DELL'ARTICOLO
16 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 2;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza dei rettori delle università italiane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240;



- c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;
- e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
- f) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
- g) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
- h) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;
- i) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

ART. 2

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

ART. 3

(Abilitazione scientifica nazionale)

1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 è adottato nel mese di ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione europea, nonché sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le università italiane. Il decreto stabilisce le modalità ed i termini, non inferiori a venti e non superiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione è di quattro anni dal suo conseguimento.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 6.

ART. 4

(Criteri di valutazione)

1. Il Ministro, con proprio decreto, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, ai fini della valutazione dei candidati di cui all'articolo 6, comma 5. Con lo stesso decreto può essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può



presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici.

2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN e l'ANVUR. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge.

ART. 5

(Sedi delle procedure)

1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le università individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee. La lista è formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. L'elenco delle sedi è inserito nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

ART. 6

(Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia)

1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima.
3. Gli aspiranti commissari, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.



5. Le modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari sono definite dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale.
7. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia. Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura altresì la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
8. Fermo restando il divieto di partecipazione di più commissari in servizio nella medesima università, per motivate esigenze connesse alla formazione della commissione è possibile procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso il medesimo ateneo. I commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.
9. La formazione della lista di cui al comma 2 assicura la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore generale del Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere esentati dalla ordinaria attività didattica, dovendo tuttavia garantire lo svolgimento delle sessioni di esame.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.

ART. 7

(Operazioni di sorteggio)

1. Formata la lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
 - a) collocazione in ordine alfabetico di tutti i componenti della lista;
 - b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita.



2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari di cui al primo periodo è superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della lista di cui all'articolo 6, comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o più commissioni devono optare per una sola di esse entro 10 giorni dalla comunicazione per via telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima della sostituzione.
6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di riconsiliazione dei commissari.
8. Il commissario che cessa dal servizio durante lo svolgimento dell'incarico viene dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore generale del Ministero.

ART. 8

(Lavori delle commissioni)

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce altresì le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione. La successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.



4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'articolo 6, comma 7, e i pareri *pro veritate* di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.

ART. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro 30 e 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le procedure di cui al comma 1 non è richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni.
3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, è integralmente composta, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 per l'individuazione dei commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, anche nell'ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a cinque, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari è superiore a cinque, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.
1. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1180/2011

Roma, addì **22 MAR. 2011**

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **670/2011** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

**CONFERIMENTO
DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA
NAZIONALE PER L'ACCESSO AL
RUOLO DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI**

Allegati N. _____

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

Il Segretario Generale

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 febbraio 2011

NUMERO AFFARE 00670/2011

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Schema di regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 158/1.4.4/2011/U.R. del 1° febbraio 2011, trasmessa con nota U.R./157/1.4.4/2011 avente pari data, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto.

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento in oggetto è attuativo dell'art. 16, co. 2, l. 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone: *"Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione in conformità dei criteri di cui al comma 3"*.

Il regolamento disciplina l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, che costituisce requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, legge n. 240 del 2010, di diretta competenza delle Università.

Il regolamento si compone di 9 articoli.

L'art. 1 contiene le definizioni maggiormente rilevanti.

L'art. 2 precisa quanto già disposto dalla legge al suddetto art. 16, e riguarda le procedure per il conseguimento dell'abilitazione, definita come la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

L'art. 3 disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, prevedendo che le stesse siano indette con cadenza annuale per ciascun settore concorsuale, e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, nel mese di ottobre. L'articolo precisa che la durata

dell'abilitazione è di quattro anni, mentre si prevede che il mancato conseguimento della stessa preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore.

L'art. 4 è dedicato alla definizione dei criteri e dei parametri di valutazione che saranno adottati dalle commissioni nazionali per la valutazione dei candidati nelle diverse procedure di abilitazione, definizione rimessa, come previsto dalla legge di riforma (art. 16, comma 3, lett. *a*) e *b*), ad un apposito decreto del Ministro, il quale potrà altresì prevedere un numero massimo, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, e comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni scientifiche da presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione.

Il medesimo articolo prevede una verifica quinquennale dell'adeguatezza e della congruità dei criteri in parola, sulla base dei pareri espressi dal CUN e dall'ANVUR, e l'eventuale revisione degli stessi, anche in considerazione della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'art. 5, comma 5, della legge di riforma.

L'art. 5 disciplina le sedi delle procedure di abilitazione.

Gli artt. 6 e 7 sono dedicati alla formazione delle commissioni, il cui procedimento è avviato con apposito decreto direttoriale, ogni due anni, nel mese di maggio. Le commissioni infatti avranno una durata biennale.

L'art. 6 disciplina nel dettaglio le modalità di presentazione delle candidature da parte degli aspiranti commissari "nazionali".

Per quanto riguarda il commissario in servizio all'estero, che, come detto, è sorteggiato all'interno di una lista predisposta dall'ANVUR, l'art. 6 precisa che sarà quest'ultima Agenzia a dover far rispettare le condizioni di incompatibilità (i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale), le tabelle di corrispondenza definite a livello ministeriale, sentito il CUN, nonché il rispetto dei criteri di qualificazione scientifica.

L'articolo 6, inoltre, prevede alcune disposizioni riguardanti tutti i commissari.

L'art. 7 è dedicato, specificatamente, alle operazioni di sorteggio, che devono avvenire tramite procedure informatizzate preventivamente validate da un apposito Comitato tecnico composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro. La disposizione prevista dal comma 2 intende assicurare il rispetto del vincolo legislativo ripreso dall'art. 6, comma 9, del regolamento (presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari). Il comma 8 prevede che, nell'ipotesi in cui un commissario cessi dal servizio durante lo svolgimento dell'incarico, sia dichiarato decaduto con decreto del competente Direttore Generale, dovendosi procedere, pertanto, ad applicare la disciplina sulla sostituzione dei commissari.

L'art. 8 è dedicato ai lavori di ciascuna commissione. Si prevede che,

una volta insediatasi presso l'Università in cui si espletano le procedure di abilitazione, la Commissione elegga tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definirà altresì le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Espletati tali adempimenti, ciascuna Commissione accede per via telematica, mediante appositi codici di accesso forniti a ciascun commissario dal Ministero, alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati dai candidati.

Nel corso dei suoi lavori ciascuna Commissione può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 16, comma 3, lettera i), della legge.

Ciascuna Commissione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti, attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri definiti con il decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. La Commissione deve avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale; inoltre devono essere redatti i verbali contenenti tutti gli atti e, in particolare, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.

Le Commissioni sono comunque tenute a concludere i propri lavori

entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati. In conclusione, l'art. 8 consente che i giudizi individuali espressi dal commissario in servizio all'estero ed i menzionati pareri *pro veritate* possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.

L'ultimo articolo del regolamento, l'art. 9, prevede alcune disposizioni transitorie, particolarmente importanti per la prima applicazione del testo normativo: anzitutto, termini diversi per l'avvio delle procedure; indi una deroga ai requisiti per la candidatura a componente delle Commissioni, consentendosi l'assenza della positiva valutazione di cui all'art. 16, comma 3, lett. h); la composizione della Commissione secondo le modalità previste per i commissari nazionali per l'ipotesi in cui l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista. Infine si ribadisce l'abrogazione, già prevista dalla legge di riforma, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

Considerato:

In via preliminare la Sezione rileva che agli atti del fascicolo manca il concerto del Ministro della Pubblica Amministrazione e l'innovazione, e che il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze non può essere costituito dalla nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero, con cui ci si limita a trasmettere il nulla-osta all'ulteriore corso del provvedimento della Ragioneria generale dello Stato. Del resto – come più volte sottolineato dalla Sezione – il concerto non può essere sostituito dalla mera approvazione della proposta in Consiglio dei Ministri.

Inoltre il preambolo fa riferimento ai pareri del CRUI e del CUN, pareri che non sembrano essere stati previsti nelle procedure per l'approvazione e l'emanazione del regolamento in oggetto. Tuttavia sembra opportuno che l'Amministrazione faccia pervenire copia dei due suddetti pareri.

Sulla disciplina in esame e sulle singole disposizioni, la Sezione formula i rilievi che seguono.

L'art. 2 risulta superfluo in quanto si limita a definire l'oggetto del regolamento, sul quale si chiede il parere, oggetto che si trova già compiutamente delineato nelle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della l. n. 240 del 2010.

Non sembra appagante la formulazione del co. 4 dell'art. 3, che si propone di attuare quanto disposto dall'art. 16, co. 3 lett. m), l. n. 240 del 2010. Quest'ultimo prevede *“la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore”*. Tale dizione non sembra autorizzare ad estendere la preclusione, come delineata dal suddetto co. 4, a *“tutte”* le procedure di abilitazione, anche se riguardanti un diverso settore concorsuale. Ben può accadere infatti che un candidato risulti soccombente in una procedura di abilitazione in quanto la sua pur apprezzabile produzione scientifica risulti estranea (o non perfettamente attinente) al settore concorsuale per il quale si è presentato. Non sembra dunque conforme all'interesse pubblico escludere candidati dal partecipare ad altra e diversa procedura di abilitazione rispetto alla quale la produzione

scientifici risultati congruenti ed apprezzabile.

Su tale questione, dovrà altresì il Ministero valutare l'ipotesi che, nel corso del biennio di preclusione, sopravvenga nuova produzione scientifica tale da superare la precedente valutazione non favorevole.

Quanto, poi, al co. 5 del medesimo articolo, occorrerebbe specificare che l'uso dell'informatica si limita alla presentazione delle domande e del mero elenco dei titoli, in quanto la trasmissione per via informatica dei titoli stessi può diventare troppo onerosa e richiedere tempi di confezione e lettura più lunghi di quelli richiesti allorché i titoli vengono trasmessi in formato cartaceo, non trattandosi, nel caso di specie, di mere certificazioni, sibbene di opere a stampa spesso assai voluminose.

Quanto all'art. 4 deve rilevarsi che se, da un lato, è vero che l'art. 16, co. 3 lett. a), dispone che criteri e parametri, sulla base dei quali deve essere espresso il motivato giudizio delle Commissioni sui singoli candidati all'abilitazione, siano *“definiti con decreto del Ministro”*, è altrettanto vero che: a) tale decreto non può essere definito, come fa la relazione di accompagnamento alla bozza di regolamento in esame (quest'ultimo, per altro, correttamente nulla dice in proposito) come *“atto avente natura non regolamentare”*; b) la definizione di tali criteri e parametri, in quanto differenziati per funzione ed area disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, che non può prescindere dal fatto che in quel procedimento intervengano specifici organi di consulenza tecnica in grado di esprimersi sui singoli settori concorsuali come, ad es., il CUN; c) vi è un'incongruenza tra il fatto

che il decreto, avente validità quinquennale, sia adottato ed eventualmente corretto ad opera del solo Ministro, mentre la verifica quinquennale di adeguatezza e congruità dei criteri e parametri debba avvenire sentiti il CUN e l'ANVUR, quando cioè gli effetti di un decreto (in ipotesi) inadeguato si saranno ormai ampiamente dispiegati. Sull'art. 5 va osservato: a) che appare poco chiara l'attribuzione al solo Ministro del potere di formare l'elenco delle Università aventi strutture idonee, senza una predeterminazione di criteri cui dover attenersi (salvo la proposta del CRUD); b) che l'ultimo periodo del comma 1 appare incoerente con quanto dispone il co. 1 dell'art. 3, che sembra prevedere indizioni distinte per settore concorsuale e per fascia, onde ciascuna indizione dovrebbe indicare la sede universitaria prescelta, mentre la disposizione parla di inclusione dell'elenco delle sedi nel decreto di cui al co. 1 dell'art. 3; c) che nulla viene detto sulle procedure di sorteggio per la scelta della sede per ciascun settore concorsuale; d) che la scelta della sede, sempre nell'ambito di un elenco di Università aventi strutture idonee, potrebbe essere lasciata alla Commissione, visto che ragioni di economicità e speditezza potrebbero indurre ad evitare la scelta a priori di una sede, che potrebbe costringere, poi, i commissari a defatiganti spostamenti; e) tra le forme di pubblicità, che dovrebbe curare l'Università, vi sono anche quelle riguardanti atti, che precedono addirittura la scelta ministeriale della sede.

All'art. 6, co. 4, il regolamento in oggetto interpreta l'espressione della l. n. 240 del 2010, all'art. 16, co. 3 lett. h), che condiziona l'inserimento

nella lista dei professori sorteggiandi per la formazione delle Commissioni per l'abilitazione al possesso di un curriculum "coerente con i criteri e i parametri, di cui alla lett. a)...[si tratta dei criteri e parametri differenziati per funzione e area disciplinare, definiti con decreto del Ministro per la formazione di un determinato giudizio per l'abilitazione dei candidati] riferiti alla fascia e al settore di appartenenza", come se dicesse "Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all'art. 4, co. 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda". A parte il rilievo che nulla si dice in ordine al controllo di tale coerenza (salvo demandare la definizione ad un decreto che si pretenderebbe non avere natura regolamentare), va rilevato come la disposizione confermi la sostanziale necessità di correttivi all'art. 4. Infatti la conseguenza sarebbe che il Decreto ministeriale previsto in quella disposizione non soltanto potrebbe essere determinante per quanto attiene alla valutazione degli abilitandi, ma finirebbe per influire in modo assai pesante sulle formazione della lista, dalla quale trarre per estrazione coloro che diverranno Commissari. Quanto tutto ciò sia compatibile con i principi di cui all'art. 33 Cost., andrebbe valutato con estrema attenzione.

In ordine al co. 7 va osservato che la disposizione nulla dice sul possesso da parte del membro straniero della Commissione dei medesimi requisiti di operosità e di conformità ai parametri previsti dal

co. 4 del medesimo art. 6, e che non sono fissate garanzie finalizzate a che la scelta dei professori stranieri sorteggiandi da parte dell'ANVUR, la cui composizione non assicura al proprio interno la presenza di competenze proprie almeno di tutti i macrosettori concorsuali, sia ispirata da criteri esclusivamente tecnico professionali; e ciò è tanto più vero, ove si consideri che – come risulta anche con chiarezza dal successivo comma 9 – intento generale della legge n. 240 e del regolamento in esame è quello di assicurare la formazione di Commissioni i cui componenti abbiano competenza specifica nel settore disciplinare.

La previsione del primo periodo del co. 8 contrasta con il principio di cui alla lett. g) del co. 3 dell'art. 16 della legge n. 240 del 2010. Analogamente al co. 9 andrebbe aggiunto, dopo la parola "assicurare" l'espressione "per quanto possibile", altrimenti si determinerebbe un contrasto con la disposizione del co. 2, u. p., dell'art. 7.

Sul co. 11 va sottolineato come la sua formulazione porta alla conseguenza che gli studenti sarebbero esaminati dal docente che non ha tenuto il corso.

Per quanto riguarda l'art. 7, co. 1, lett. b), va specificato se nella collocazione preceda il più giovane d'età o non piuttosto il più anziano (il numero d'ordine attribuito assume importanza ai fini del sorteggio), mentre l'ultimo periodo del co. 2 va meglio coordinato con il co. 9 dell'art. 6, come testè sottolineato a proposito di quest'ultima disposizione. Quanto, poi, al principio, di cui all'ultimo periodo del comma 5, sembra opportuno considerare se sia possibile applicare la

salvezza degli atti a quegli atti che sono espressione del giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente della Commissione, che sia stato sostituito: si consideri il caso di un giudizio individuale positivo di un candidato, che non sia affatto condiviso dal commissario subentrante, oppure dell'attribuzione dell'idoneità ad un candidato per nulla condivisa dal commissario subentrante, che sia però chiamato a firmare il relativo verbale.

Infine relativamente al comma 8 la Sezione osserva che la legge n. 240 non sembra stabilire il requisito della permanenza in servizio dei commissari per la partecipazione alle Commissioni di abilitazione, sulla base del più generale principio che la qualifica di professore ordinario è requisito per la nomina e deve sussistere al momento in cui si procede a quest'ultima. Del resto non si comprende perché la sussistenza di tale requisito non debba essere verificata anche per il componente straniero, per il quale tale verifica comporterebbe problemi di non facile soluzione e soprattutto una diffusa conflittualità basata sull'interpretazione e comparazione di ordinamenti spesso difficilmente assimilabili tra loro.

Quanto stabilito dal co. 2, secondo periodo, dell'art. 8 non sembra in armonia con il principio di trasparenza dei lavori della Commissione. Del resto, sembra essere diritto di ciascun partecipante all'esame di abilitazione conoscere chi siano e quali titoli vantino gli altri candidati oppure il tenore dei pareri *pro-veritate* espressi sulla propria attività scientifica e didattica. A quest'ultimo proposito sarebbe opportuno che tali pareri *pro-veritate* entrassero a far parte dei verbali della

Commissione di cui al comma 7. Inoltre andrebbero specificate con maggior dettaglio (modalità e forma della proposta, maggioranza per la deliberazione, eventuali espressioni di dissenso dal parere etc.) le disposizioni in ordine all'acquisizione ed agli effetti dei pareri *pro-veritate*.


Infine, per quanto attiene all'art. 9, ci si deve domandare se l'eccezione prevista, in prima applicazione, al co. 2 valga anche per la conformità dei *curricula* degli aspiranti commissari ai criteri e parametri fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 4. Superflua appare la disposizione di cui al co. 4, essendo la stessa già contenuta nell'art. 29, co. 12, della l. n. 240 del 2010.

Su tutte le questioni poste con il presente parere vorrà l'Amministrazione fornire gli opportuni chiarimenti.

P.Q.M.

Riservata ogni pronuncia, sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione proceda agli adempimenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla



IL PRESIDENTE
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli



Allegato 5

Mea 07/2013-CON



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIREZIONE GENERALE SECRETARIA
- 1 GIU. 2011
Prot. n. 2013

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2191

Roma addi 31 maggio 2011

Risposta a nota del
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
numero 670/2011 emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21-luglio 2000. n.
305.

CONFERIMENTO
DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA
NAZIONALE PER L'ACCESSO AL
RUOLO DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI

Allegati N.
.....

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro
ROMA

Il Segretario Generale
Antonello

Numero 191/11 e data 31/3/11



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 aprile 2011

NUMERO AFFARE 00670/2011

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Schema di regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 158/1.4.4/2011/U.R. del 1° febbraio 2011, trasmessa con nota U.R./157/1.4.4/2011 avente pari data, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto.

Vista la propria pronuncia del 25 febbraio 2011;

Vista la relazione integrativa n. A00/Uff.leg./1401/R.U. del 7 aprile 2011, pervenuta in Segreteria l'8 successivo;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano

Nocilla;

Premesso:

Scopi, contenuto, fondamento normativo dello schema di regolamento in oggetto sono stati più ampiamente illustrati nel parere interlocutorio espresso dalla Sezione il 25 febbraio 2011.

In tale occasione la Sezione formulava osservazioni sul testo inviato dall'Amministrazione referente, suggerendo la riconsiderazione e la riformulazione di taluni punti.

Con la seconda relazione, citata in epigrafe, l'Amministrazione ha risposto alle osservazioni formulate, ed ha modificato talune disposizioni del regolamento in oggetto. In particolare, sono stati riformulati il preambolo, l'art. 2; l'art. 3, commi 4 e 5; l'art. 4; l'art. 5, comma 1; l'art. 6, commi 8, 9, 11; l'art. 7, commi 4 e 8; l'art. 8, commi 3, 4 e 7; l'art. 9, comma 4. Su altre questioni l'Amministrazione ha ribadito il suo punto di vista.

Considerato:

1. Con il parere del 25 febbraio 2011 la Sezione aveva richiesto di avere a disposizione tutti gli atti rilevanti dell'istruttoria riguardante il regolamento in oggetto, ed in particolare gli avvisi formulati dalla CRUI e dal CUN, che erano specificamente richiamati nel preambolo dello schema a suo tempo inviato. L'Amministrazione, rilevando che la legge 30 dicembre 2010, n. 240 non prevede l'acquisizione preventiva ed obbligatoria dei due summenzionati pareri, ha ritenuto di corrispondere alla richiesta istruttoria della Sezione eliminando dal preambolo del nuovo testo, inviato con la nota del 7 aprile 2011, ogni

riferimento ai pareri della CRUI e del CUN.

A riguardo la Sezione osserva che l'Amministrazione ha ritenuto di acquisire l'avviso dei due suddetti organi tecnici. I pareri resi, pur se facoltativi, fanno quindi parte del procedimento e avrebbero dovuto essere trasmessi alla Sezione: e ciò anche in ossequio ai principi di trasparenza e di completezza dell'esame demandato alla Sezione stessa. Pertanto l'eliminazione del riferimento ai due pareri in questione dal preambolo della seconda bozza di regolamento non vale a soddisfare la suddetta esigenza.

2. La Sezione osserva che l'Amministrazione non ha inteso accogliere il suggerimento della Sezione, di prendere, cioè, in considerazione - a fronte della genericità ed indeterminatezza di quanto disposto all'art. 16, co. 3, lett. m), l. 30 dicembre 2010, n. 240 - il caso, del tutto peculiare ma pur sempre possibile, della sopravvenienza, nel biennio successivo al mancato superamento della valutazione di idoneità, di una produzione scientifica del singolo candidato avente rilevante valore scientifico. L'Amministrazione, nel caso in questione, ha ritenuto di attenersi ad un'interpretazione estremamente rigorosa della norma primaria sopra indicata.

3. Sulle residue questioni la Sezione osserva quanto segue.

3.1 - Poco convincenti appaiono gli argomenti relativi al mancato adeguamento dell'art. 3 ad alcune osservazioni ad esso relative ed all'inserimento di un generale divieto di divulgazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

Per quanto riguarda la presentazione di titoli e pubblicazioni per via telematica, i risparmi di spesa non sembrano poi così rilevanti, come

ipotizza l'Amministrazione, a fronte della complicazione che si introduce, pretendendo l'invio delle pubblicazioni esclusivamente per via informatica. Ove un candidato dovesse scegliere (in alternativa a quella informatica) la via della trasmissione in formato cartaceo, i relativi costi di spedizione sarebbero a carico dello stesso (e ciò anche per gli invii all'estero), e per la singola Università vi sarebbe l'obbligo di tenere una sola copia cartacea dei titoli e delle pubblicazioni, al fine di consentirne la consultazione durante i lavori della Commissione.

Del resto, soprattutto per quanto riguarda le pubblicazioni, esse dovrebbero, a rigor di logica, essere note ai commissari ben prima della costituzione della Commissione. Inoltre l'invio soltanto in modalità informatica non offre garanzie sufficienti che le "*pubblicazioni*" inviate abbiano già avuto una sufficiente circolazione all'interno dell'intera comunità scientifica: solo così è dato evitare l'utilizzo di pubblicazioni finalizzate ed indirizzate esclusivamente ai membri della Commissione. Se a ciò si aggiunge l'ipotesizzato divieto di divulgazione delle pubblicazioni e dei titoli si finirebbe per sottrarre ad ogni controllo diffuso tutta l'attività della Commissione e soprattutto le scelte da essa compiute.

Sembra alla Sezione che, ove si accedesse all'idea che la personalità e la qualificazione scientifica dei candidati sia circondata da una sorta di riservatezza, si finirebbe per stravolgere il senso stesso della procedura per il conferimento dell'abilitazione nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Il conseguimento di tale abilitazione, infatti, consente l'ingresso dell'abilitato al livello più alto di cultura e, pertanto, è necessario che il conseguimento di tale dignità sia sottoposto al

controllo diffuso dell'intera comunità scientifica. Da ciò consegue che non è conforme alla *ratio* stessa della procedura in questione la valutazione di studi compiuti e di risultati di una progressa attività scientifica, che non siano già ampiamente noti al mondo della scienza: e tantomeno ogni tipo di riservatezza su quegli studi e su quei risultati. Pertanto parlare di divieto di diffusione delle pubblicazioni dei candidati, non è in linea con i principi di trasparenza dell'attività della Commissione e di autonomia delle Università e delle Istituzioni di alta cultura.

Il divieto di divulgazione dei titoli e delle pubblicazioni mal si concilia con la facoltà che spetta ad ogni commissario – almeno secondo una plausibile interpretazione del nuovo co. 3 dell'art. 8 del presente regolamento – di proporre l'acquisizione di pareri *pro-veritate* sul valore dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

Volendo trovare una giustificazione delle norme proposte all'art. 3, sembrerebbe che esse siano dettate dalla legittima preoccupazione che la diffusione in rete di pubblicazioni determini un danno per l'attività editoriale e per gli interessi economici degli autori. Tale preoccupazione avrebbe, però, dovuto indurre ad una maggiore prudenza nell'imporre la presentazione di pubblicazioni in formato telematico, ed inoltre dovrebbe essere oggetto di più dettagliata normativa, che richiami i principi generali posti a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore a fronte di eventuali lesioni che al medesimo dovessero venire dall'uso della rete.

Ritiene, pertanto, la Sezione che l'accoglimento dei rilievi più sopra svolti debba intendersi condizionante il parere favorevole.

3.2 - All'art. 4 l'Amministrazione ha corretto la dizione del primo comma relativa alla natura non regolamentare del decreto ministeriale ivi previsto. Di ciò va preso atto, in quanto la natura regolamentare del decreto stesso deriva: a) dal fatto che lo stesso incide sulle situazioni giuridiche di candidati e commissari; b) dal fatto che una valutazione negativa su un commissario ne lede fortemente la dignità scientifica e didattica; c) dal fatto che sembra assai difficile determinare in via preventiva - almeno per ciò che riguarda taluni settori disciplinari - criteri e parametri di valutazione, onde il suddetto d.m. non potrà che recare una normativa piuttosto articolata.

3.3 - Sull'art. 5 non appare persuasiva la risposta dell'Amministrazione, posto che il testo della disposizione appare diretto a conferire al Ministro un potere largamente discrezionale, soprattutto perché la proposta della CRUI non determina alcun vincolo per lo stesso Ministro. Del resto, il testo del regolamento in esame non specifica - come assume l'Amministrazione - che gli unici motivi per escludere un'Università dall'elenco siano l'insussistenza della capacità di ospitare la Commissione e l'indisponibilità di risorse finanziarie.

Il co. 1 dello stesso art. 5, nel nuovo testo, appare, in relazione a quanto riporta la relazione del 7 aprile 2011, poco perspicuo, in quanto omette una più dettagliata disciplina delle procedure di sorteggio, non essendo adeguata giustificazione di tale omissione il fatto che il ricorso al sorteggio sarebbe "non irrinunciabile" e che il regolamento, sul quale si chiede il parere, dovrebbe contenere solo una disposizione di principio, laddove il regolamento è proprio la sede deputata a contenere le disposizioni esecutive e di dettaglio. Occorre, inoltre, sottolineare

l'opportunità che l'Amministrazione, più che lasciare inalterato il testo dell'ultima proposizione del co. 3, ne modifichi la formulazione in modo da chiarire che le forme di pubblicità a carico dell'Università ospitante la Commissione sono quelle relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.

3.4 – Quanto al co. 4 dell'art. 6, la relazione del 7 aprile 2011 chiarisce che l'interpretazione, che ne dà l'Amministrazione, è nel senso della spettanza a quest'ultima del potere di escludere dalla lista dei commissari sorteggiandi quei professori, il cui curriculum non sia coerente con i criteri e i parametri stabiliti per la valutazione dei candidati all'abilitazione, onde tale seconda valutazione dei professori si affiancherebbe all'altra, che già di per sé è idonea – ai sensi dell'art. 6, co. 7 e 8, della legge n. 240 del 2010 – ad escluderli, e cioè alla valutazione operata dalle singole Università relativamente alla loro attività didattica.

Va, per un verso, tenuto conto del fatto che il co. 3, lett. b) dell'art. 16 l. n. 240 del 2010 non specifica quale sia l'autorità, che dovrà operare tale riscontro, e, dall'altro, che una valutazione di questo genere è suscettibile di essere gravemente lesiva del prestigio scientifico e didattico del professore universitario, che aspiri a prendere parte ai lavori della Commissione di valutazione.

La valutazione di che trattasi non si esaurisce nella meccanica sovrapposizione di un curriculum a parametri di tipo formale, ma implica la verifica di una conformità sostanziale di un'attività didattica e di ricerca a parametri e criteri, che solo apparentemente sono formali. La valutazione stessa, pertanto, dovrà essere compiuta da un organo

collegiale dotato di adeguate competenze tecniche, che sia in grado di operare una valutazione del *curriculum* e dell'attività del singolo professore, che aspiri a partecipare ad una Commissione di abilitazione, sulla base di parametri e criteri previsti dal relativo decreto ministeriale.

Sarebbe infatti, difficilmente spiegabile che l'analoga valutazione prevista per i candidati all'abilitazione sia attribuita dal regolamento alla Commissione (che è un organo collegiale e composto di tecnici esperti nel settore concorsuale), mentre la medesima valutazione riguardante i componenti della Commissione sia attribuita ad organi non parimente qualificati. L'accoglimento del presente rilievo deve intendersi condizionante il parere favorevole.

3.5 - La circostanza che nell'ANVUR, stante la composizione di detto organo, possano non essere presenti le competenze idonee ad assicurare, nei singoli casi concreti, che la lista di studiosi ed esperti predisposta per il sorteggio del quinto commissario sia formata da personalità dotate di adeguata e specifica qualificazione scientifica, induce la Sezione a evidenziare che all'ANVUR dovrebbe essere attribuita la possibilità di avvalersi di apporti collaborativi forniti, a sua richiesta, da qualificati organi che siano espressione della comunità scientifica, specialmente per i settori concorsuali che, volta a volta, dovessero risultare estranei alle specifiche competenze dei componenti dell'ANVUR. La Sezione non può non sottolineare l'importanza che al problema suddetto venga data adeguata soluzione.

3.6 - Relativamente all'art. 8, comma 2, le osservazioni dell'Amministrazione non appaiono convincenti. Non si tratta

dell'accesso agli atti, garantito dalla l. n. 241 del 1990, accesso che dovrà essere ovviamente assicurato per i verbali, i giudizi dei commissari, per gli eventuali pareri pro-veritate etc., ma del controllo diffuso sulla qualificazione scientifica dei candidati, che andranno giudicati per i loro titoli, il cui pregio deve essere valutabile da parte della comunità scientifica ed accademica.

Anche a proposito dei pareri pro-veritate la Sezione rileva come la relativa disciplina, pur meglio specificata nel nuovo testo, richiede ulteriori integrazioni atte ad evitare un eccesso di ricorso a tali pareri da parte della Commissione ed a eliminare una procedura sufficientemente formalizzata per la loro acquisizione.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE

Domenico Nocilla

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu

IL SEGRETARIO

Massimo Meli



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 200/UFF LEG/1601/R.U. Roma, 7 APRILE 2011

AI CONSIGLIO DI STATO

Palazzo Spada

Sezione consultiva per gli atti normativi

Piazza Capo di Ferro n. 13

ROMA

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari."

Si fa riferimento al parere n. 670/2011 emesso dalla Sezione normativa di codesto Consiglio nell'adunanza del 25 febbraio 2011 sul regolamento indicato in oggetto (n. 1180/2011), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 2011.

In relazione a quanto rilevato in via preliminare da codesto Consiglio, si trasmettono le note prot. n. 21/11/ULP-36.28 del 17 gennaio 2011 e n. ACG/63/ISTN/4179 dell'1 aprile 2011, con le quali è stato comunicato, rispettivamente, il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del Ministro dell'economia e delle finanze sul regolamento in oggetto.

Per quanto concerne la mancanza di documentazione relativa ai pareri della CRUI e del CUN, si conferma che i predetti pareri non sono previsti nelle procedure per l'approvazione e l'emanazione del regolamento in oggetto, come definite dalla legge n. 240 del 2010 e dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988. Si evidenzia peraltro che, l'acquisizione del parere dei predetti organi, nonché del CEPR, viene comunque assicurata nella disciplina degli aspetti maggiormente tecnici, quali la definizione di criteri e parametri per la valutazione dei candidati e la verifica della coerenza dei *curricula* degli aspiranti commissari con i predetti criteri, di cui al decreto previsto dall'articolo 4 del regolamento, come modificato per recepire il rilievo di codesto Consiglio.

Ciò posto, questo Ministero si impegna ad eliminare dal preambolo il riferimento ai pareri della CRUI e del CUN.

Si procede, quindi, ad una modifica del testo intesa a recepire i rilievi formulati da codesto Consiglio sulle singole disposizioni (vd. allegato).

Si forniscono, inoltre, chiarimenti in ordine ad ulteriori questioni poste.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 3 - che viene modificato per recepire il rilievo formulato in ordine alla prevista estensione della preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a "tutte" le procedure di abilitazione, anche se riguardanti un diverso settore concorsuale - difficilmente si può accogliere quanto prospettato nel parere in relazione all'ipotesi che, nel biennio di preclusione, sopravvenga nuova produzione scientifica tale da superare la precedente valutazione, visto che l'art. 16, comma 3, lett. m) recita testualmente *"la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore"*.

In merito al comma 5 del medesimo articolo, codesto Consiglio ha rilevato l'opportunità di specificare che l'uso dell'informatica è limitato alla presentazione delle domande e del mero elenco dei titoli, motivata dal fatto che la trasmissione per via informatica dei titoli stessi potrebbe diventare troppo onerosa e richiedere tempi di lettura più lunghi di quelli richiesti nel caso di trasmissione in formato cartaceo. Al riguardo si fa presente che la presentazione dei titoli in formato cartaceo comporterebbe un notevole aggravio per le università sede delle procedure, per i commissari che dovrebbero recarsi in sede per acquisire la documentazione e per i candidati che dovrebbero provvedere alla consegna. Occorre peraltro valutare che le nuove procedure si svolgono in una dimensione internazionale sia per quanto concerne i candidati (i bandi sono pubblicati anche nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'Unione europea) che i commissari (uno dei membri di ciascuna commissione è uno studioso in servizio presso università di un Paese aderente all'OCSE). Non va sottovalutato il fatto che la modifica della procedura nel senso richiesto comporterebbe nuovi oneri per la finanza pubblica, sia con riferimento alle spese a carico delle università sede delle procedure, di cui si deve tener conto in sede di ripartizione dei trasferimenti statali per il funzionamento delle università, sia con riferimento ai commissari in servizio all'estero per i quali è previsto un compenso. Diversamente, la legge n. 240/2010 prevede che le commissioni siano costituite senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in sede di relazione tecnica del disegno di legge, è stato addirittura previsto un risparmio rispetto al previgente sistema concorsuale, sebbene basato su una pluralità di fattori, che è quantificato in 8 milioni di euro (un costo annuo di circa 17.000.000 di euro a fronte di quello sostenuto per le vecchie procedure, pari a circa 25.000.000 di euro.). Infine, l'informatizzazione dell'intero procedimento è in linea con le recenti scelte operate in materia di semplificazione delle procedure nella pubblica amministrazione e di riduzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione di cui all'art. 27 del DL n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 235 del 2010.

Si propone, invece, una modifica del regolamento, intesa a disporre il divieto di divulgazione dei testi da parte dei commissari, a maggiore tutela dei diritti d'autore.

In merito all'articolo 4, si procede in primo luogo alla rettifica di un errore materiale nel riferimento interno di cui al primo periodo.

Quanto al rilievo a), con il quale viene contestata la qualificazione, effettuata nella relazione illustrativa, del decreto per la determinazione di criteri e parametri per la valutazione dei candidati, come "atto avente natura non regolamentare", si chiarisce che tale interpretazione è stata adottata in mancanza di un riferimento espresso allo strumento regolamentare nella legge (art. 16, comma 3, lettera a) ed anche in virtù della natura fortemente tecnica dei criteri e parametri da determinare.

~~Conoscendo, attesa la rilevanza dei contenuti del decreto, questo Ministero accoglie il rilievo~~
~~fornito da codesto Consiglio e si impegna a disciplinare con regolamento la materia.~~

~~Inoltre, le problematiche evidenziate successivamente (art. 6, comma 4) in ordine alla~~
~~qualificazione dei commissari, che è rapportata ai requisiti scientifici richiesti ai candidati~~
~~all'abilitazione, sembrano superate alla luce della modifica del testo, che recepisce i rilievi b) e c)~~
~~prevedendo l'acquisizione del parere degli organi di consulenza tecnica nella definizione di criteri e~~
~~parametri di valutazione dei candidati..~~

In relazione all'articolo 5 e all'osservazione a), si evidenzia che l'individuazione delle strutture idonee allo svolgimento delle procedure di abilitazione, peraltro su proposta della CRUI, non sembra richiedere la predeterminazione di criteri, atteso che, essendo la procedura interamente informatizzata, non sono richiesti particolari requisiti se non la capacità di ospitare una commissione e di fronteggiare le limitate spese.

Quanto alle osservazioni c) e d), non si è ravvisata la necessità di definire nel dettaglio le procedure di sorteggio per la scelta della sede ma solo di affermare il principio. Ciò in quanto il ricorso al sorteggio, peraltro non irrinunciabile, risponde non solo ad esigenze di trasparenza ma anche di opportunità: infatti una scelta della sede fondata su valutazioni connesse alle esigenze di commissari e candidati comporterebbe inevitabilmente un allungamento dei tempi. Tuttavia, per le ragioni di economicità e speditezza segnalate alla lettera d), si propone una modifica del testo intesa ad introdurre un elemento di flessibilità nell'assegnazione della sede per sorteggio. Occorre peraltro evidenziare che il sorteggio sarà effettuato secondo criteri di ragionevolezza, escludendo ad esempio ciascuna università sorteggiata dalla lista delle università sorteggiabili in modo da evitare il concentrarsi di molte procedure su poche università nello stesso periodo.

In ordine all'osservazione e), si segnala che il comma 3 dell'art. 5 deve intendersi nel senso che l'università sede della procedura deve curare le forme di pubblicità previste dal regolamento in relazione alle fasi del procedimento successive alla scelta della sede.

Con riferimento all'articolo 6, comma 4, il rilievo concernente la carenza di disciplina relativa al controllo della coerenza di criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati per l'abilitazione per la prima fascia, appare superato alla luce dei correttivi apportati all'articolo 4: la norma viene infatti modificata attribuendo al Ministero il compito di accertare la qualificazione degli aspiranti commissari sulla base di criteri e parametri predeterminati con il parere degli organi di consulenza tecnica.

Quanto al comma 7 del medesimo articolo 6, si ritiene che l'osservazione formulata in ordine al ~~potrebbe da parte del membro straniero dei medesimi requisiti di operosità e conformità ai~~
~~parimenti previsti per gli altri aspiranti commissari, possa essere superata alla luce di quanto~~
~~previsto al terzo periodo dello stesso comma 7, laddove si affida all'ANVUR il compito di~~
~~assicurare anche "la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di~~
~~con all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge..."~~

Per quanto concerne la capacità di valutazione dei professori stranieri sorteggiandi da parte dell'ANVUR, la cui composizione non assicurerebbe le necessarie competenze, si rammenta che il ~~legislatore~~ ha operato la scelta di formare commissioni con un numero limitato di componenti, prevedendo tuttavia la possibilità di acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori. Tale possibilità, che investe l'intera commissione, ivi compreso il componente straniero, consente di integrare le competenze necessarie per una adeguata valutazione dei candidati. Quanto all'intento di assicurare la formazione di Commissioni i cui componenti abbiano competenza specifica nel settore disciplinare, che emergerebbe dal successivo comma 9, si precisa che il punto cardine del sistema di reclutamento è il settore concorsuale e non il settore scientifico-disciplinare e che la ~~ratio~~ del comma 9 è solo quella di assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari più grandi.


In merito all'osservazione formulata riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), non si ravvisa l'opportunità di specificare se nella collocazione preceda il più giovane d'età o non piuttosto il più anziano in quanto il criterio adottato è esclusivamente alfabetico.

Quanto all'opportunità segnalata in ordine al comma 2 del medesimo articolo di coordinare meglio l'ultimo periodo con il comma 9 dell'art. 6, tale osservazione appare superata alla luce della modifica del predetto comma 9.

Riguardo all'osservazione concernente il comma 2, secondo periodo dell'articolo 8, si ritiene che l'attribuzione di un codice di accesso ai dati abbia lo scopo di garantire l'accesso esclusivo dei commissari agli atti del procedimento, a tutela della correttezza del procedimento stesso, senza precludere in alcun modo la trasparenza delle procedure. Infatti i candidati potranno, al pari di quelli che partecipano alle altre procedure concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici, richiedere l'accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

Infine, per quanto attiene al quesito posto sul comma 2 dell'articolo 9, si ritiene che l'eccezione prevista (mancanza requisito della positiva valutazione), in prima applicazione, non debba valere anche per la conformità dei *curricula* degli aspiranti commissari ai criteri e parametri fissati dal DM di cui all'articolo 4. Infatti non potendo prescindere dalla definizione di criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione non si può prescindere neanche dalla verifica della coerenza della qualificazione scientifica dei commissari con i predetti parametri. Poiché inoltre, entrambi gli aspetti sono disciplinati nello stesso decreto di cui all'articolo 4, non si ha ragione di ipotizzare ritardi nell'attuazione della disciplina, soltanto nella parte relativa agli aspiranti commissari.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Germana Panzironi)



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L'ACCESSO AL
RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 2;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del.....;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
~~Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza dei rettori delle università italiane;~~
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

- d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;
- e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
- f) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
- g) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
- h) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;
- i) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

ART. 2

(Oggetto)

~~1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.~~

ART. 3

(Abilitazione scientifica nazionale)

1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 è adottato nel mese di ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione europea, nonché sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le università italiane. Il decreto stabilisce le modalità ed i termini, non inferiori a venti e non superiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione è di quattro anni dal suo conseguimento.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 6. E' fatto divieto ai commissari di divulgare i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati.

ART. 4

(Criteri di valutazione)

1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, ai fini della valutazione dei candidati di cui all'articolo 8, comma 4 e della verifica da parte del Ministero della coerenza con i

predetti criteri e parametri dei curricula degli aspiranti commissari di cui all'articolo 6, comma 5. Con lo stesso decreto può essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici.

2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge.

ART. 5

(Sedi delle procedure)

1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le università individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee. La lista è formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura è indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente Direttore Generale del Ministero, può, su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche sull'assegnazione della procedura alla sede.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

ART. 6

(Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia)

1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima.
3. Gli aspiranti commissari, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'iscrizione nella lista i professori ordinari di università italiane.

4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.
5. Le modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari sono definite dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale.
7. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia. Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura altresì la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
8. ~~Fermo restando il divieto di partecipazione di più commissari in servizio nella medesima università, per motivate esigenze connesse alla formazione della commissione è possibile procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso il medesimo ateneo. I commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.~~
9. La formazione della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore generale del Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere esentati dalla ordinaria attività didattica ~~devenendo tuttavia garantire lo svolgimento delle sessioni di esame.~~
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.

ART. 7

(Operazioni di sorteggio)

1. Formata la lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
 - a) collocazione in ordine alfabetico di tutti i componenti della lista;
 - b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari di cui al primo periodo è superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della lista di cui all'articolo 6, comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o più commissioni devono optare per una sola di esse entro 10 giorni dalla comunicazione per via telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito.
6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
- ~~8. Il commissario che cessa dal servizio durante lo svolgimento dell'incarico viene dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore generale del Ministero.~~

ART. 8

(Lavori delle commissioni)

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce altresì le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione. La successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti *pro veritate* da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. L'eventuale dissenso dal parere *pro veritate* di cui al comma 3 è adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri *pro veritate* degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'articolo 6, comma 7, e i pareri *pro veritate* di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.

ART. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro 30 e 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le procedure di cui al comma 1 non è richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni.
3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, è integralmente composta, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 per l'individuazione dei commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, anche nell'ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a cinque, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari è superiore a cinque, si procede al

sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.

- ~~1. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.~~

Allegato 3-C



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

ROMA, 1 APR. 2011

AC4/63/ISTN/4179

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- Ufficio legislativo
(Rif.to nota n. 1263/R.U del 30.3.2011)

R O M A

a, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari".

Con riferimento alla nota soprastante si comunica il formale concerto di questo Ministero in ordine al provvedimento indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 gennaio 2011 e restituito da questa Amministrazione munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 25 gennaio 2011.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Allegato 3-d



Il Capo dell'Ufficio Legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione

Prot. 21/11/UL/P-36.28

Roma,

117 GEN. 2011

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
Ufficio legislativo

Riferimento: nota prot. n. AOO/UFFLeg/06/RL in data 14 gennaio 2011

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari".

In riferimento allo schema di regolamento in oggetto indicato - che dà attuazione all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui prevede che siano disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (istituita dal comma 1 dello stesso articolo) che attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitario - si comunica il contenuto di questa amministrazione.

d'ordine del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO
18 GEN. 2011
Prot. 53/1.4.6/UL

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Riccardo Roggeri)



Consiglio Universitario Nazionale

IL PRESIDENTE

Roma, 7 aprile 2011


All'On.le Ministro
Avv. Mariastella Gelmini

→ e p.c. Avv. Vincenzo Nunziata

Prof. Alessandro Schiesaro

Dott. Marco Tomasi

SEDE



Oggetto: Mozione su parere interlocutorio Consiglio di Stato -sez. Consultiva per gli Atti Normativi affare n. 00670 - Ad. 25 febbraio 2011 - Schema di regolamento relativo alle procedure per abilitazione scientifica nazionale.

Carissimo Ministro,

il CUN, in relazione al parere del Consiglio di Stato sullo Schema di regolamento relativo alle procedure per abilitazione scientifica nazionale, ribadisce, con la Mozione allegata, la sua candidatura quale Organismo di "consulenza tecnica" per svolgere l'attività di valutazione, prevista della Legge 240/10, relativa alle singole Aree e Settori Scientifici di cui è Organo elettivo di rappresentanza.

Cordiali saluti

Andrea Lenzi

Allegato n. 1



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 636
Spedito il 7.4.11

All'On.le MINISTRO
SEDE

Oggetto: Mozione su parere interlocutorio Consiglio di Stato - Sez. Consultiva per gli Atti Normativi, affare n. 00670/2011 - Ad. 25 febbraio 2011 - Schema di regolamento relativo alle procedure per abilitazione scientifica nazionale

Adunanza del 06.04.2011

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il parere Interlocutorio reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato, affare n. 00670, Ad. 25 febbraio 2011, sullo "Schema di regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari".

Visti, in particolare, i punti del "considerato" nei quali la Sezione rileva come:

- a) la definizione dei criteri e dei parametri, sulla base dei quali deve essere espresso, ai sensi dell'art.16, co.3, lett.a), l. 30 dicembre 2010, n. 240, "il motivato giudizio delle Commissioni sui singoli candidati all'abilitazione", in quanto differenziati per funzione ed area disciplinare, "costituisce espressione di discrezionalità tecnica, che non può prescindere dal fatto che in quel procedimento intervengano specifici organi di consulenza tecnica in grado di esprimersi sui singoli settori concorsuali, come, ad es. il Cun";
- b) nulla si prevede, nello schema di regolamento in oggetto, in merito al "chi" e al "come" verifichi la "coerenza" del curriculum presentato dai professori, che potranno essere sorteggiati per la formazione della commissione, con i "criteri e i parametri" fissati per l'abilitazione dei candidati, rilevando altresì la necessità di accogliere soluzioni che siano compatibili con i principi di cui all'art.33 Cost.,

c) nulla si prevede, nello schema di regolamento in oggetto, in merito ai criteri che dovranno presiedere alla scelta dei professori stranieri sorteggiandi da parte dell'Anvur e alla garanzia che essi siano selezionati in base a criteri esclusivamente tecnico-professionali, con competenza specifica nel settore disciplinare interessato dalla valutazione

Per consentire una piena risposta ai rilievi e alle richieste di chiarimento formulati, e formulabili, dal Consiglio di Stato

CONFERMA

la propria disponibilità, quale Organo elettivo, di rappresentanza del sistema universitario, nonché "luogo" in cui tutti i settori disciplinari trovano espressione, a collaborare attivamente, anche tramite l'immediata adozione di adeguate misure organizzative interne, alla fissazione dei criteri, dei parametri e, comunque, degli indicatori funzionali alle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge, al regolamento in oggetto e agli altri provvedimenti che saranno adottati

RIBADISCE

di dover essere l'interlocutore, di riferimento, per tutti i provvedimenti di attuazione della l. 30 dicembre 2010, n.240 che, incidendo sui compiti istituzionali, di ricerca e didattica, dei docenti e, perciò, sul ruolo da essi assolto *nel e per* il settore universitario, impongono un preliminare confronto con le diverse aree disciplinari che, in questo Consesso, hanno rappresentanza,

IL SEGRETARIO

Mario Monti

IL PRESIDENTE

Anna